



Provincia di Avellino

Settore Lavoro e Formazione

Servizio Politiche Attive del Lavoro ed Osservatorio Mercato del Lavoro

Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego e Punti informativi Lavoro provinciali

Servizio Collocamento Mirato e Gestione Amministrativa

Indennità di disoccupazione ordinaria

Il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori, che versano in stato di disoccupazione involontaria, che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di terzi, compresi i lavoratori stagionali ed occasionali. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria, salvo la sicurezza garantita del posto di lavoro.

In particolare beneficiano dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche:

- i lavoratori dipendenti da imprese escluse dall'intervento della cassa integrazione sospesi dal lavoro a causa di crisi aziendali o occupazionali; la disoccupazione spetta per un massimo di 90 giornate nell'anno solare a condizione si verifichi l'intervento integrativo, in una misura pari al 20% dell'indennità di disoccupazione, da parte dell'ente bilaterale;
- i lavoratori apprendisti, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali o in caso di licenziamento a condizione possano far valere almeno tre mesi di servizio all'atto della sospensione o del licenziamento e subordinatamente a un intervento integrativo, in una misura pari al 20% dell'indennità di disoccupazione, da parte dell'ente bilaterale;
- i lavoratori agricoli;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste il rapporto di lavoro subordinato con esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico;
- il personale dipendente degli Istituti di Credito già appartenenti al comparto ex ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.P.A.);
- i portieri, i domestici e gli addetti familiari in genere;
- i soci di cooperative impegnati in lavori affidati a quest'ultime, non è necessario che si sia risolto anche il rapporto sociale;
- gli autisti che prestano la loro attività alle dipendenze di titolari d'impresa;
- i lavoratori rimpatriati, compresi i lavoratori occupati in Paesi esteri non convenzionati;
- i giovani assunti con contratto di solidarietà e di formazione e lavoro;
- gli ex apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
- i dirigenti.

Sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e quindi dal relativo trattamento:

- i lavoratori che godono della stabilità di impiego;
- i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico;

Provincia di Avellino

Settore Lavoro e Formazione

Via Pescatori, 91 – Avellino

Tel. 0825790650 – Fax 0825790644 – E-mail: coordinamento@irpiniajob.it

- i sacerdoti ed i religiosi che prestano la propria attività a favore dell'ordine di appartenenza;
- gli apprendisti;
- il personale delle ferrovie e gli addetti ai servizi di linea urbani ed extraurbani;
- i lavoratori che effettuano part-time verticale, relativamente ai periodi di inattività.

Inoltre, non danno diritto all'indennità: la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Il trattamento ordinario di disoccupazione spetta ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato) o sospensione dell'attività aziendale (non dipendente né dal datore di lavoro né dal lavoratore) o abbiano cessato il rapporto di lavoro per i seguenti motivi:

- fine contratto a termine;
- licenziamento per giusta causa (comportamento del lavoratore che fa venir meno la fiducia del datore di lavoro). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro al quale non può pertanto essere imposto l'utilizzo del lavoratore in un'altra posizione. Secondo la più autorevole dottrina, inoltre, la giusta causa non è rappresentata esclusivamente da comportamenti costituenti notevoli inadempimenti contrattuali, ma può essere determinata anche da comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento, purché idonei a produrre effetti riflessi nell'ambiente di lavoro e a far venire meno la fiducia che impronta di sé il rapporto;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo (è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore. Ipotesi però non così gravi da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso. Si configura come un inadempimento meno grave di quello che determina il licenziamento per giusta causa);
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riguarda i casi di licenziamento determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore; in particolare riduzione di personale, cessata attività, trasformazione dell'attività aziendale).

Le dimissioni volontarie non danno diritto alla riscossione di alcun tipo di indennità di disoccupazione o l'iscrizione nelle liste di mobilità, ma solo l'inserimento nell'elenco anagrafico per poter accedere ai servizi erogati dai Centri per l'Impiego. Sono considerate eccezioni:

- le dimissioni per giusta causa (si intendono per giusta causa quei fatti di particolare gravità che impediscono la continuazione del rapporto di lavoro. Ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, il rifiuto del datore di lavoro di corrispondere un compenso adeguato alle prestazioni lavorative svolte in suo favore oppure la modifica dell'orario di lavoro sempre per volontà unilaterale del datore);
- le dimissioni per maternità (dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento che va dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino).

Requisiti

Il diritto del disoccupato a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti assicurativi e contributivi:

Provincia di Avellino
Settore Lavoro, Formazione, Politiche Sociali e Giovani
Via Pescatori, 107 – 83100 Avellino
 Tel. 0825790650 – Fax 0825790644 – E-mail: coordinamento@irpiniajob.it

- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 1 anno (52 contributi settimanali) di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del calcolo del biennio sono esclusi:

- i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto;
- i periodi di lavoro all'estero che non siano tutelati in base a convenzioni od accordi internazionali;
- i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera.

Il richiedente, inoltre, deve rilasciare la prescritta "**Dichiarazione di disponibilità**" all'attività lavorativa ([decreto legislativo 181/2000, ex articolo 2](#)) direttamente all'I.N.P.S o al Centro per l'Impiego competenti.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all'I.N.P.S entro 68 giorni dal licenziamento.

Alla domanda (Modello DS21) devono essere allegati:

- la dichiarazione del datore di lavoro (Modello DS 22) compilato dall'ultimo datore di lavoro (dal 1° gennaio 2009 i lavoratori interessati non dovranno più produrre tale modello in quanto le informazioni in esso contenute possono essere tratte dai flussi delle denunce retributive mensili E-mens - [circolare I.N.P.S n°115/2008](#));
- la dichiarazione di disponibilità;
- la richiesta di detrazioni IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
- i modelli DS 21 e DS 22 e la richiesta di detrazioni IRPEF sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'INPS, anche sul sito www.inps.it, nella sezione "[moduli](#)";
- il modulo ANF/DIP per coloro che richiedono gli assegni familiari.

Durata

Dal 1° gennaio 2008:

- 8 mesi a favore dei soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 12 mesi a favore dei soggetti di età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Decorrenza

L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'8° giorno successivo alla scadenza del preavviso.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato sia stato licenziato per giusta causa, la decorrenza della prestazione viene differita di 30 giorni dalla data di inizio della disoccupazione.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione è sospeso per i soli giorni di occupazione se il disoccupato si è rioccupato per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di malattia o di ricovero in cui il disoccupato usufruisce di un trattamento economico a carico di un ente previdenziale.

Il trattamento si interrompe non solo quando il disoccupato ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti, ma anche quando è avviato ad un nuovo lavoro e l'occupazione si è protratta oltre i 5 giorni, quando inizia un'attività autonoma o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

L'indennità di disoccupazione decade nel caso di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione da parte del lavoratore conseguente al rifiuto di congrua offerta di lavoro, formativa o di riqualificazione o di avviamento a percorso di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dai servizi competenti.

Le attività formative o lavorative proposte devono, per rappresentare causa di decadenza dal trattamento previdenziale in caso di mancata accettazione, svolgersi in luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore.

Nel caso di proposta lavorativa l'obbligo di accettazione sussiste se la retribuzione offerta non sia inferiore del 20% rispetto a quella percepita presso il datore di lavoro di provenienza.

Importo

Il parametro di riferimento a cui commisurare l'importo dell'indennità è quello della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la cessazione dal lavoro. L'indennità viene pagata mensilmente dall'I.N.P.S attraverso le modalità indicate dal lavoratore nella domanda.

Dal 1° gennaio 2008 gli importi sono i seguenti:

- 60% per i primi sei mesi;
- 50% per i successivi due mesi;
- 40% per gli ulteriori mesi.

Il pagamento della prestazione sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente o sul libretto, bancario o postale, ovvero tramite bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Non è ammesso pagamento a mezzo di assegno circolare ([circolare Inps numero 61/2009](#)).

Il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, di cui alla Legge 402/1975, ivi compresi i lavoratori italiani occupati in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, deve essere determinato in base alle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale. Tale trattamento sarà corrisposto soltanto ai lavoratori che si siano resi disponibili entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.